DIRITTO FISSO DOVUTO ALL'ERARIO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI DI ACCENSIONE

Art. 1

Il diritto fisso dovuto all'Erario sugli apparecchi di accensione e sui relativi pezzi di ricambio a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, numero 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e' abolito. E' del pari abolito il sistema di riscossione mediante punzonatura degli apparecchi previsto dal penultimo comma dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1956, non più in vigore dal 22 aprile 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/diritto-fisso-dovuto-all-erario-per-la-detenzione-di-apparecchi-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it